



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 249/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG **74119**, ad istanza del Sig. (omissis) (C.F.: (omissis)) rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriella Lauretta, presso il cui studio in Trecase alla Via Vesuvio, n. 53, elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce al ricorso. Detto procuratore indica quali propri recapiti di fax i numeri 081/3621509 e 3621475, nonché quale p.e.c. l'indirizzo studio.lauretta@legalmail.it;

contro

INPS, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante per la carica, domiciliato alla via Ciro il Grande, n. 21, Roma; **INPS**, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante per la carica, domiciliato alla via Alcide de Gasperi, n. 55, Napoli; **INPS**, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante, domiciliato per la carica alla Via Savorito, n. 8, Castellammare di Stabia; **INPS**, gestione dipendenti pubblici, in persona del suo legale rappresentante per la carica, domiciliato alla via vicinale S. Maria del Pianto, n. 2, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma,

	elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale	
	INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;	
	<i>avverso</i>	
	la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebitamente erogato	
	a titolo di assegno per il nucleo familiare sulla prestazione categoria	
	IOCPDL n. 08555605, percepito per il periodo dall'1.07.2020 al	
	30.06.2021.	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	chiamata la causa all'udienza dell'8.07.2025, celebrata con l'assistenza	
	del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.	
	FATTO	
	1. Il ricorrente è percettore di pensione IOCPDEL n. 08555605. Sulla	
	predetta prestazione previdenziale percepisce l'assegno per il nucleo	
	familiare erogato in favore del coniuge (omissis), nata il (omissis)	
	L'INPS, gestione dipendenti pubblici, nel luglio 2023, provvedeva a	
	notificare contestazione di una somma ritenuta indebitamente	
	corrisposta all'istante sulla prestazione pensione IOCPDEL n.	
	08555605, di euro 2.019, 96 per il periodo dall'1.07.2020 al 30.06.2021,	
	somma ritenuta non spettante per il periodo in oggetto.	
	L'istituto motivava la richiesta di indebito affermando che nell'anno	
	2019 i redditi del ricorrente e del suo nucleo familiare superavano i	
	limiti consentiti per la percezione dell'assegno al nucleo familiare sulla	
	pensione IOCPDEL n. 08555605.	
	Affermava che, come confermato dal medesimo Istituto convenuto, il	
	ricorrente e la moglie, unici componenti il loro nucleo familiare,	
	2	

	avevano sempre dichiarato tutti i loro redditi all'Amministrazione Finanziaria nei modi e nei tempi previsti, e ciò emerge dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2019 esibite agli atti di causa, ovvero il CUD 2020 per il ricorrente ed il MOD 730 per il coniuge del ricorrente, Sig.ra (omissis)	
	L'INPS avrebbe dovuto procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali. Nel caso in esame, invece, non avrebbe verificato in tempo il requisito reddituale del ricorrente. Non vi sarebbe dolo del percettore, posto che non dovrebbe essere presentata nessuna dichiarazione se la situazione reddituale del pensionato e quella degli eventuali familiari è stata integralmente dichiarata al fisco mediante il mod. 730 o il mod. UNICO e il ricorrente, per tutti gli anni, ha sempre ottemperato al predetto obbligo.	
	L'INPS, già dall'anno 2020, avrebbe potuto verificare i redditi del ricorrente. Tuttavia, la notifica dell'indebito era avvenuta solo nell'anno 2023, oltre l'anno concesso dall'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 (come autenticamente interpretato dall'art. 13 della legge n. 412/1991) che stabilisce la regola generale della irripetibilità delle somme indebite salvo il dolo del pensionato.	
	Concludeva, quindi, chiedendo di <i>“dichiarare il ricorrente non tenuto alla restituzione dell'assegno al nucleo familiare erogato dall'I.N.PDAP, Istituto confluito nell'INPS, per il suo coniuge relativamente al periodo dall'1/7/2020 al 30/06/2021 per la somma di € 2.019,96 erogata sulla pensione IOCPDEL n. 08555605 e trattenuta attraverso 10 rate mensili di € 202,00 ; 2)</i>	
	3	

	<i>condannare al pagamento di spese ed onorari del presente giudizio il</i>	
	<i>convenuto Ente, con attribuzione ai procuratori anticipatari”.</i>	
	2. Con memoria del 10.10.2024 si costituiva l’INPS, ritenendo il ricorso	
	infondato in quanto le norme richiamate e, cioè l’art. 52, comma 2, della	
	legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall’art. 13 della	
	legge n. 412/1991, riguarderebbero specificamente <i>“le pensioni a carico</i>	
	<i>dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i</i>	
	<i>superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o,</i>	
	<i>comunque, integrative della medesima”</i> , cioè le pensioni dei dipendenti	
	del settore privato, mentre non troverebbe applicazione per gli iscritti	
	alle “gestioni esclusive dell’A.G.O.”, cioè per i dipendenti pubblici. La	
	pensione del ricorrente è erogata dalla gestione pubblica dell’INPS, e	
	quindi dalla gestione sostitutiva dell’AGO, per cui la normativa	
	richiamata non sarebbe applicabile.	
	L’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, come autenticamente	
	interpretato dall’art. 13 della legge n. 412/1991, non sarebbe	
	applicabile anche in quanto avente ad oggetto la riscossione di “rate di	
	pensione risultanti non dovute”, mentre nel caso in esame l’INPS non	
	avrebbe chiesto la restituzione di rate di pensione bensì gli assegni per	
	il nucleo familiare, che costituiscono una prestazione a sostegno del	
	reddito, anche se erogata unitamente e in accessorio alla pensione.	
	In via del tutto subordinata, richiamava la sentenza delle Sezioni	
	Riunite di questa Corte n. 2/2012, che aveva precisato che non	
	sussistono limiti all’azione di ripetizione degli indebiti che intervenga	
	entro il limite temporale di tra anni dal pagamento in quanto prima di	
	4	

		tale termine non si è ancora consolidato l'affidamento del pensionato.	
		Nel caso in esame, l'indebito ha ad oggetto il periodo compreso tra l'1.	
		07.2020 e il 30.06.2021, mentre la richiesta di restituzione è stata	
		notificata nel mese di luglio 2023, e quindi prima che fosse decorso il	
		termine triennale indicato.	
		Concludeva quindi chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del	
		ricorrente alle spese di giudizio.	
		3. All'esito dell'udienza del 28.04.2025, il G.M., in considerazione	
		dell'oggetto del giudizio inerente ad indebito pensionistico e su cui era	
		intervenuta da ultimo l'ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite n.	
		9443 del 10.04.2025, ritenuto che potevano venire in rilievo profili	
		attinenti alla giurisdizione del giudice contabile, sentite le parti che	
		nulla osservavano, con ordinanza ai sensi dell'art. 40 c.g.c., le invitava,	
		ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 7 c.g.c., a presentare	
		deduzioni al riguardo, da trasmettere alla segreteria della Sezione	
		entro il termine di giorni 60 dall'ordinanza medesima. Rinviava quindi	
		la trattazione dell'udienza al giorno 8.07.2025.	
		Le parti non formulavano deduzioni.	
		4. All'udienza dell'8.07.2025, compariva in aula solo l'avv. Francesco	
		Tellone per l'INPS che, riportandosi alla memoria di costituzione, si	
		rimetteva alla valutazione del Giudice quanto alla giurisdizione di	
		questa Corte.	
		Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.	
		DIRITTO	
		1. Parte ricorrente, titolare del trattamento pensionistico IOCPDEL n.	
		5	

	08555605, ha adito questo Giudice per ottenere la restituzione	
	dell'importo ritenuto indebitamente erogato a titolo di assegno per il	
	nucleo familiare percepito per il periodo dall'1.07.2020 al 30.06.2021.	
	2. In via pregiudiziale ed assorbente dev'essere dichiarato <i>ex officio</i> il	
	difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario	
	sulla base del principio recentemente stabilito dalle sezioni unite civili	
	della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 9443/2025, del 10.04.2025.	
	Il Giudice della giurisdizione, con riferimento al carattere esclusivo	
	della giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, da	
	tempo afferma che essa ha carattere esclusivo proprio in quanto	
	risponde al criterio di collegamento per "materia", tant'è che <i>«in essa</i>	
	<i>ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca</i>	
	<i>elemento identificativo del "petitum" sostanziale, come quelle concernenti la</i>	
	<i>sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già</i>	
	<i>versati, nelle quali la Corte ha il potere - dovere di delibare gli atti</i>	
	<i>amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto di impiego relativi allo</i>	
	<i>"status" di dipendente al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di</i>	
	<i>quiescenza»</i> (Cass. civ., sez. un., n. 12722/2005).	
	<i>“Tuttavia, quando l'ente previdenziale agisce per la ripetizione di un indebito,</i>	
	<i>diventa fondamentale stabilire se il petitum azionato in giudizio attenga o</i>	
	<i>meno direttamente al diritto a percepire una pensione pubblica o a questioni</i>	
	<i>connesse al rapporto pensionistico (cfr. Cass., Sez. un. n. 9436/23)”</i> (Corte	
	conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 85/2025).	
	Nel caso di specie, il ricorrente non contesta i presupposti di fatto e di	
	diritto dell'indebito, come riportati nella richiesta di restituzione	
	6	

	notificata nel mese di luglio 2023 dall'INPS, e quindi l'an ed il quantum	
	del credito, ma si limita ad eccepire la sua irripetibilità ai sensi dell'art.	
	52, comma 2, della legge n. 88/1989.	
	A tale riguardo, come di recente ha avuto modo di affermare il Giudice	
	della giurisdizione <i>“in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione</i>	
	<i>della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il</i>	
	<i>diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali:</i>	
	<i>la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti</i>	
	<i>appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita</i>	
	<i>accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non</i>	
	<i>anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o</i>	
	<i>condizioni di legge per il recupero di un indebito incontrovertito nell'an e nel</i>	
	<i>quantum”</i> (Cass. civ., sez. un., ord. n. 9443 del 10.04.2025).	
	La menzionata pronuncia ha altresì precisato che deve essere tenuta	
	distinta <i>“l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero</i>	
	<i>dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo</i>	
	<i>consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto</i>	
	<i>pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il</i>	
	<i>quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso</i>	
	<i>rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il</i>	
	<i>principio di esclusività della giurisdizione contabile”</i>.	
	Nel caso di specie si tratta di <i>“controversia che ha ad oggetto soltanto</i>	
	<i>l'accertamento delle condizioni che legittimano o meno il recupero (parziale)</i>	
	<i>di quanto erogato a titolo di trattamento pensionistico di reversibilità. Non si</i>	
	<i>discute infatti dell'originario rapporto pensionistico e neppure degli elementi</i>	
	7	

	<i>che lo caratterizzavano nell'an e nel quantum, ma soltanto della sussistenza o</i>	
	<i>meno delle condizioni legali legittimanti il recupero delle somme erogate ai</i>	
	<i>beneficiari superstiti dell'originario dante causa. La giurisdizione è dunque</i>	
	<i>del giudice ordinario" (Cass. civ., sez. un., ord. n. 9443 del 10.04.2025).</i>	
	3. Per le ragioni illustrate, deve essere dichiarato il difetto di	
	giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.	
	4. Quanto alla regolazione delle spese, poiché il giudizio è definito	
	sulla base di una questione di giurisdizione, le stesse possono essere	
	integralmente compensate.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice	
	ordinario;	
	- compensa le spese di lite.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza dell'8.07.2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Depositata in Segreteria il giorno	
	21.07.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	8	